

Primo pilastro: nuovo regime di aiuti, titoli, BCAA

Bastia Umbra, 23 maggio 2023



Angelo Frascarelli

Presidente ISMEA

Docente di Economia e Politica
Agraria all' Università di Perugia.



I tre strumenti della Pac 2023/2027: Italia

STRUMENTI	IMPORTO (mln di €)		ITALIA
	2023-2027	annuo	(%)
Pagamenti diretti	17.607,5	3.521,5	47,7
Sostegno settoriale	3.258,4*	651,7	8,8
Sviluppo rurale	16.011,7	3.203,3	43,4
TOTALE	36.877,6	7.375,5	100,00



LE RISORSE PROGRAMMATE 2023-2027

Tipologie di Interventi		Spesa Pubblica programmata
Aiuti diretti	BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	8.451.602.212
	CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per sostenibilità	1.760.750.461
	CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	352.150.092
	Ecoschemi	4.401.876.152
	Aiuti accoppiati	2.641.125.690
Aiuti settoriali	Ortofrutticolo, Vitivinicolo, Olivicolo, Apistico, Pataticolo	3.258.445.599
Sviluppo rurale	Impegni ambientali e climatici	4.571.364.971
	(Indennità per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	1.460.151.558
	Indennità per svantaggi specifici derivanti da requisiti obbligatori	34.984.445
	Investimenti	4.291.136.857
	Insediamiento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	756.336.933
	Strumenti per la gestione del rischio	2.874.666.788
	Cooperazione	1.308.740.241
	Scambio di conoscenza e informazioni	222.192.428
	Assistenza tecnica e Rete Rurale Nazionale	492.126.573
Spesa Pubblica programmata		36.877.650.998



I PAGAMENTI DIRETTI


PAGAMENTI DIRETTI 2023-2027



PAGAMENTO DI BASE

PARAMETRI	UM	DATI
plafond pagamento di base	euro	1.678.197.054,7
superficie ammissibile assegnata ai titoli in Italia	ettari associati ai titoli	10.225.337,7
pagamento medio nazionale	euro/ha	164,12

I titoli 2023-2027 (1)



I titoli 2023-2027 (2)



ATTIVAZIONE DEI TITOLI


ATTIVAZIONE DEI TITOLI



- **Disponibilità di superficie ammissibile → 15 maggio di ogni anno.**
- I titoli vanno “attivati” su un equivalente numero di **ettari ammissibili**.
- Gli ettari ammissibili sono:
 - **seminativi**, comprese le serre;
 - **colture permanenti legnose** (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,
 - **prati permanenti e pascoli permanenti**.
- Sugli ettari ammissibili è necessario lo **svolgimento di un’attività agricola**.
- I titoli non attivati per due anni vengono riversati nella riserva nazionale. Non vale la “rotazione” dei titoli.

SISTEMI AGROFORESTALI SUI SEMINATIVI

SISTEMI
AGROFORESTALI
CONSOLIDATO SU
SEMINATIVO
COLTIVATO A
LEGNAMI E
AVENA



Fonte : EURAF

DEFINIZIONE DI COLTURE PERMANENTI

Le colture fuori avvicendamento che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti. (sono esclusi i prati permanenti e i pascoli permanenti).

Sono compresi in questa definizione:

- a) **vivai:** le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante (vivai viticoli e viti madri di portainnesti; vivai di alberi da frutto e piante da bacche; vivai ornamentali; vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda; vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle)).
- b) **bosco ceduo a rotazione rapida** (superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani) densità **di almeno 1.100 piante ad ettaro**, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni;
- c) **sistemi agroforestali per le colture permanenti** comprendono:
 - sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una **densità non superiore a 250 piante ad ettaro** e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola;

I sistemi agroforestali, sui prati permanenti, comprendono:


a) sistemi silvopastorali

in cui in consociazione al prato permanente sono presenti le specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari, o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale

b) sistemi lineari


in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola.

SISTEMI AGROFORESTALI SU PRATI PERMANENTI



Fonte : john Fike, Virginia Tech

SISTEMI AGROFORESTALI SU PRATI PERMANENTI



Fonte : Farm Woodland Forum

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all' anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all' anno di riferimento.
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l' azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d' acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l' azione comunitaria ai fini dell' utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all' uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Tema principale	Requisiti e norme	
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2
	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l' Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' 1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d' utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23): articolo 4

BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

➤ Assicurare la **copertura vegetale** dei terreni agricoli a seminativo per **60 giorni consecutivi** nell'intervallo di tempo compreso tra il **15 settembre e il 15 maggio** successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), adottando una delle seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo);
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

➤ Le Regioni e le P.A. possono disporre individuando il periodo di tempo in cui deve essere garantita la copertura all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre - 15 maggio successivo, in funzione: **dell'ordinamento colturale prevalente e/o dell'andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.**

➤ Sono ammesse deroghe a tale obbligo per alcuni casi particolari.

Esempio: colture sommerse (riso), condizioni climatiche anomale, terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, semina di colture a perdere per la fauna, ecc..**

*** Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.*

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

- Nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening (presente, però, come diversificazione colturale).
- **Rotazione**: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
 - La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale.
 - Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo (No cover crops) che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali (ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni).

BCAA 7 - alcuni esempi di rotazioni colturali su seminativi

Anni	Coltura principale	Ammissibilità
Esempio 1		
1° anno	grano	NO
2° anno	grano	
Esempio 2		
1° anno	grano	SI
2° anno	girasole	
Esempio 3		
1° anno	favino-tabacco	SI
2° anno	favino-tabacco	
Esempio 4		
1° anno	erba medica	SI
2° anno	erba medica	

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

➤ Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e a quelle condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)

Ammesse deroghe per le parcelle:

- in regime di **aridocoltura**;
 - giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni;
 - in tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per **due anni consecutivi** (per es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% delle parcelle dell'azienda siano destinate ogni anno ad un cambio di coltura principale.

- **ricadenti nelle zone montane**;
 - una coltura può essere ripetuta per 3 anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:
 - che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo oppure;
 - ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% dei suoi seminativi. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale

DEROGA ZONE MONTANE

Una coltura può essere **ripetuta per 3 anni consecutivi** se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

1. che il terreno sia coperto da **colture secondarie** (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, **dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo**;

2023												2024												2025											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Frumento						COLTURA SECONDARIA						Frumento						COLTURA SECONDARIA						Frumento						COLTURA SECONDARIA					

2. ogni anno, l'agricoltore deve garantire un **cambio di coltura su almeno il 35% dei suoi seminativi**. Dopo **3 anni** tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale. (Le **colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale**).

Anno	Colture Aziendali		
1°Anno	Grano	Grano	Leguminose
2°Anno	Grano	Leguminose	Grano
3°Anno	Leguminose	Grano	Grano
1°Anno	Grano	Grano	Leguminose
Ecc..	Grano	Leguminose	Grano

N.B. Va considerato che le **parcelle in rotazione (Leguminose)** sono il 35% della SAU Totale

IL SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI



Budget: 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti

Beneficiari: Giovani agricoltori

Tipologia di sostegno: pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Importo: 50% del valore medio dei titoli per il pagamento di base (BISS):

- previsto: **82,06 euro/ha**;
- minimo: 67,00 euro/ha;
- massimo: 89,65 euro/ha.

Durata: max 5 anni, dall'anno di presentazione della domanda.

Limite massimo a pagamento: 90 ettari



REQUISITI:

1. Limite massimo età massima di **40 anni**;
2. essere considerati come **«capo azienda»**;
3. avere adeguati **requisiti di formazione o competenze richieste**;
4. diritto a un pagamento nell'ambito del BISS;
5. essere a disposizione di ettari ammissibili;

GIOVANE E NUOVO AGRICOLTORE

ADEGUATI REQUISITI DI ISTRUZIONE E COMPETENZA



Almeno uno dei seguenti **titoli di studio o esperienza lavorativa**:

1. titolo **universitario** a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola **secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo ed equipollenti**;
2. **titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore e superamento esame finale**, oppure, solo per il giovane, aver partecipato con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
3. **titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno**, oppure, solo per il giovane, aver partecipato con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.



Grazie per l'attenzione

Prof. Angelo Frascarelli